

tiamo dal punto di vista di chi deve insegnare una scienza, dobbiamo supporre in lui non la conoscenza schematica, sommaria, dei vari capitoli di essa; dobbiamo supporre una conoscenza profonda, critica di ogni parte della disciplina.

Ora, siffatta conoscenza egualmente profonda e diciamo così monografica di ogni parte di una disciplina, come si potrebbe pretenderla? Ma se io, dopo venticinque anni che ho insegnato diritto pubblico, mi presentassi ad un esame di professore, e trovassi un esaminatore che (naturalmente, facendo il suo dovere) si fosse preparato prima la domanda, e m'interrogasse su qualche punto speciale di qualche Statuto della storia costituzionale inglese, per esempio, potrei rispondergli di non saperlo. (*Commenti*).

Insomma, io non credo che sia concepibile un esame per professore.

Se si volesse farlo, esso finirebbe spesso in quelle forme generiche di esame, che poco si distinguono dagli esami degli studenti universitari. E poi, onorevole Rampoldi, noi non possiamo escludere l'ipotesi (che è la più frequente) che chi si presenta a questo esame, sia già professore: può essere un libero docente; può essere uno straordinario.

Accade spesso che un professore, per mutar di sede, si presenti ad un concorso; ebbene, vuole sottoporre ad un esame didattico chi già insegna? Si può dare il caso di chi, arrivato ad ottenere un alto nome in una data disciplina, si sia tenuto lontano, ad esempio, per ragioni politiche, dall'insegnamento, e voglia diventare professore straordinario, pur avendo raggiunto una fama alta e degna. Cito il caso di Ruggero Bonghi che entrò tardi nell'insegnamento, e come straordinario; cito il caso di Giovanni Bovio che entrò anch'egli tardi nell'insegnamento: avrebbe Lei capito l'esame fatto da Ruggero Bonghi e da Giovanni Bovio? Io mi limiterei ad accettare un'aggiunta in questo senso: che quei candidati che non fossero liberi docenti o professori, la Commissione, se crede, possa invitarli ad una prova di capacità didattica, cioè a dare un saggio di lezione.

Con queste considerazioni, credo di aver risposto ai vari oratori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Campus-Serra ha facoltà di parlare.

CAMPUS-SERRA. Ho ascoltato con piacere le nobili parole pronunciate dall'onorevole ministro in risposta a tutti gli oratori che hanno parlato in questa discussione e in difesa di quella categoria di professori, che potrebbero chiamarsi i paria dell'insegnamento superiore: i professori straordinari. Non vorrei però e (sarà torto della mia limitata intuitiva) non vorrei che l'onorevole ministro, nella sua giovanile

eloquenza che così bene armonizza con la matura saggezza delle sue osservazioni, non vorrei che egli avesse dimenticato del tutto una classe di professori benemeriti degli Istituti superiori, dei quali molti hanno raggiunto la carica di professori straordinari, dopo avere con prove accademiche e scientifiche serissime conseguita la qualità di dottori così detti aggregati. Questa qualità di dottori aggregati è localizzata nelle Università delle così dette antiche Provincie.

Non si rendono conto di quello che sia la posizione, i titoli, il contenuto scientifico dell'ufficio di professore aggregato, se non coloro che hanno insegnato nelle Università di Genova, di Torino, di Cagliari e di Sassari. I dottori aggregati, l'onorevole ministro lo sa, hanno fatto delle prove accademiche e scientifiche che, regolate come furono prima d'ora e fino ad ora dai precetti della legge Casati, avevano la stessa importanza dei concorsi alle cattedre, senza nessuna differenza. Aggiungo che coloro i quali si cimentavano alle prove di aggregazione, passavano sotto il giudizio non solamente delle Facoltà, per le quali mi compiaccio che l'onorevole ministro abbia solennemente detto che egli non ne diffida punto — ma costoro, dico, nel cimentarsi alla prova di aggiudicazione non passavano solamente sotto il giudizio delle Facoltà, ma anche sotto quello di una Commissione mista di scienziati che professavano la scienza cui i concorrenti aspiravano di poter insegnare, scienziati presi al di fuori, estranei alla Facoltà universitaria presso la quale la prova compivasi.

Quindi essi dovevano sostenere tale prova, che aveva la stessa importanza dei concorsi per una cattedra d'Università, e la prova doveva passare sotto il giudizio, ripeto, di una Commissione della quale facevano parte anche cultori eminenti della scienza non appartenenti all'Ateneo presso il quale detta prova aveva luogo.

Ora io dico, se è vero ciò che l'onorevole ministro a più riprese ha dichiarato nel suo discorso, vale a dire che questo disegno di legge non abbia nulla ad innovare ma che abbia invece a consolidare ciò che è già acquisito, ciò che il professore straordinario ha già acquisito finora, io domando, quale sarà la sorte riservata ai dottori aggregati delle quattro Università di Torino, Genova, Cagliari e Sassari, parecchi dei quali sono stati anche investiti della carica di professori straordinari con decreto ministeriale per anni ed anni rinnovato? Ve ne sono di quelli che da ventinove anni insegnano con la qualità di professori straordinari, in seguito all'esperimento d'aggregazione, a suo tempo compito.

Da ventinove anni, e qualcuno fino da quaran-